COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.8.2022
COM(2022) 420 final

2022/0246 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica del regolamento interno a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali in riferimento alla prevista modifica del regolamento interno a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione") riguardo al termine contrattuale del revisore esterno.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione sul commercio dei cereali del 1995

Obiettivo della convenzione è favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali, favorire lo sviluppo del commercio internazionale di cereali e garantire che tale commercio si svolga il più liberamente possibile. La convenzione intende inoltre contribuire nella massima misura possibile alla stabilità dei mercati internazionali dei cereali nell'interesse di tutti i membri, al fine di rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e di fornire un quadro per lo scambio di informazioni e l'esame delle preoccupazioni dei membri riguardo al commercio dei cereali.

La convenzione è entrata in vigore il 1º luglio 1995. L'Unione è parte della convenzione. La convenzione è stata conclusa dell'Unione europea con decisione 96/88/CE del Consiglio[1].

La convenzione è stata conclusa per un periodo di tre anni, fino al 30 giugno 1998, e, da allora, è stata regolarmente prorogata dal Consiglio internazionale dei cereali ("IGC"). Ogni volta la convenzione viene prorogata per un periodo massimo di due anni, in conformità all'articolo 33 della convenzione. Prorogata da ultimo con decisione dell'IGC del 7 giugno 2021, la convenzione rimarrà in vigore fino al 30 giugno 2023.

2.2. Consiglio internazionale dei cereali

L'IGC è un'organizzazione internazionale che mira a conseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 1 della convenzione. Esso si prefigge in particolare di:

- favorire la cooperazione internazionale in tutti gli aspetti del commercio dei cereali;
- favorire lo sviluppo, l'apertura e l'equità del commercio internazionale nel settore dei cereali;
- contribuire alla stabilità del mercato internazionale dei cereali, rafforzare la sicurezza alimentare mondiale e contribuire allo sviluppo dei paesi la cui economia dipende dalla vendita commerciale dei cereali.

Tali obiettivi sono perseguiti migliorando la trasparenza del mercato mediante lo scambio di informazioni, l'analisi e la consultazione sugli sviluppi del mercato e delle politiche.

L'IGC è composto da 30 membri, tra cui molti dei maggiori produttori e importatori di cereali a livello mondiale. Oltre all'Unione, i suoi membri sono, tra gli altri, l'Argentina, l'Australia, il Canada, l'Egitto, il Giappone, l'India, il Regno Unito, la Russia, gli Stati Uniti e l'Ucraina. Tuttavia, la Cina e il Brasile non sono membri.

I 30 membri dell'IGC dispongono in totale di 2 000 voti.

---

[1] GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47.

Per le procedure di bilancio (cfr. articolo 11 della convenzione), ossia per la fissazione dei contributi finanziari annuali dei membri, l'Unione dispone di 369 voti nel 2021/22[2].

Per quanto riguarda il processo decisionale, ossia in caso di votazioni (cfr. articolo 12 della convenzione), 1 000 voti sono ripartiti tra gli 11 membri esportatori (inclusa l'Unione con 245 voti) e 1 000 voti tra i 19 membri importatori. Va sottolineato che, in linea di principio, l'IGC opera su base consensuale ed è molto raro che si svolgano effettivamente votazioni.

Alle riunioni dell'IGC l'Unione è rappresentata dalla Commissione europea. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni dell'IGC, in particolare alle sessioni del Consiglio dell'IGC.

2.3. L'atto previsto del Consiglio internazionale dei cereali

Il 14 aprile 2022 il segretariato dell'IGC ha trasmesso una proposta formale[3] di modifica dell'articolo 31, lettera a), del regolamento interno a norma della convenzione.

Alla luce di precedenti discussioni in seno all'IGC, il segretariato dell'IGC ha proposto di prorogare l'eventuale termine contrattuale del revisore esterno. Attualmente il comitato amministrativo nomina un revisore indipendente per un periodo di tre anni; è possibile un'unica proroga per ulteriori due anni.

In linea con la proposta, la nomina potrebbe avere una durata di cinque anni, con un'unica proroga per un ulteriore periodo massimo di tre anni.

La finalità della proroga proposta dell'eventuale periodo contrattuale del revisore esterno è quella di negoziare un prezzo migliore con i potenziali candidati.

Nella riunione del 10 maggio 2022, il comitato amministrativo ha esaminato la proposta e ha convenuto di raccomandarla all'IGC affinché la esamini[4]. Nel corso di tale riunione, l'Unione ha proposto che la decisione dell'IGC fosse presa mediante voto per corrispondenza (ossia procedura scritta) entro il 30 novembre 2022. Ciò consentirebbe all'Unione di completare le proprie procedure interne.

Sebbene la convenzione non stabilisca norme specifiche in materia di voto per corrispondenza (o procedura scritta), l'articolo 14 della convenzione concernente le decisioni dell'IGC non impone che tali decisioni siano adottate in occasione di una sessione del Consiglio dell'IGC.

Il 6 giugno 2022, in occasione della 56ª sessione del Consiglio dell'IGC, i membri hanno accolto la richiesta dell'Unione e hanno deciso di seguire la procedura scritta per decidere in merito alla modifica proposta entro il termine fissato al 30 novembre 2022[5].

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'Unione è il secondo maggior contribuente al bilancio dell'IGC, dopo gli Stati Uniti.

Al fine di migliorare la sostenibilità finanziaria dell'IGC ed evitare un inutile aumento dei contributi dei membri, è nell'interesse dell'Unione sostenere la proposta di modifica del regolamento interno.

Scopo della presente proposta è chiedere al Consiglio di autorizzare la Commissione a votare, a nome dell'Unione, a favore della proposta di modifica del regolamento interno.

---

2 Il Consiglio internazionale dei cereali opera in base all'anno fiscale, che va dal 1º luglio al 30 giugno.
3 Documento AC (21/22) 2/6 dell'IGC del 14.4.2022.
4 Documento GC 56/6 dell'IGC del 16.5.2022.
5 Documento GEN (21/22) 6 dell'IGC del 9.6.2022.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[6].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto dell'IGC ha l'effetto di modificare il regolamento interno modificando l'attuale norma correlata al periodo contrattuale del revisore esterno. Il regolamento interno stabilisce norme dettagliate per la gestione della convenzione, che costituisce un accordo internazionale che vincola l'Unione. L'atto previsto ha pertanto effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale della convenzione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione europea. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il commercio di prodotti agricoli.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

---

[6] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 63-64.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Gli atti proposti del Consiglio internazionale dei cereali apporteranno modifiche al regolamento interno a norma della convenzione e la decisione del Consiglio deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2022/0246 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica del regolamento interno a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995 per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 96/88/CE del Consiglio[7] l'Unione ha concluso la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 ("la convenzione"), che è entrata in vigore il 1º luglio 1995. La convenzione è stata conclusa inizialmente per un periodo di tre anni e da allora è stata regolarmente prorogata.

(2) Il regolamento interno a norma della convenzione è stato approvato dal Consiglio internazionale dei cereali il 6 luglio 1995.

(3) L'articolo 31, lettera a), del regolamento interno a norma della convenzione stabilisce la nomina di un revisore esterno indipendente per un periodo di tre anni, con un'unica proroga per un periodo massimo di due anni.

(4) Il 14 aprile 2022 il segretariato del Consiglio internazionale dei cereali ha proposto di modificare l'articolo 31, lettera a), con l'obiettivo di estendere il periodo di nomina del revisore esterno indipendente da tre a cinque anni, con un'unica proroga per un ulteriore periodo massimo di tre anni. L'obiettivo della modifica è quello di offrire un periodo contrattuale più lungo ai potenziali revisori, che in cambio offrirebbero prezzi più competitivi per i loro servizi[8].

(5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali con riguardo alla modifica del regolamento interno a norma della convenzione per quanto riguarda il periodo contrattuale del revisore esterno. La modifica proposta intende migliorare la sostenibilità finanziaria del Consiglio internazionale dei cereali ed è pertanto nell'interesse dell'Unione,

---

[7] Decisione 96/88/CE del Consiglio, del 19 dicembre 1995, relativa all'approvazione da parte della Comunità europea della convenzione sul commercio dei cereali e della convenzione relativa all'aiuto alimentare, che costituiscono l'accordo internazionale sui cereali del 1995 (GU L 21 del 27.1.1996, pag. 47).

[8] Consiglio internazionale dei cereali, AC (21/22) Misc.1 del 14.4.2022.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio internazionale dei cereali è votare a favore della modifica dell'articolo 31, lettera a), del regolamento interno a norma della convenzione sul commercio dei cereali del 1995, conformemente alla proposta presentata dal segretariato del Consiglio internazionale dei cereali il 14 aprile 2022, con l'obiettivo di estendere il periodo contrattuale del revisore esterno.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente